

Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Decreto 29 marzo 2011, n. 37

Approvazione istanza alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione ad operare in Cambogia - adempimenti ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 108/2007.

IL DIRETTORE

(omissis)

decreta

- di dare attuazione a quanto deliberato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 71-10515 del 29/12/2008, presentando alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 108/2007, l'istanza al fine di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'art. 31 della legge n. 184/1983 e s.m.i in Cambogia, nelle more "della definizione dei criteri per l'autorizzazione delle attività svolte dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'art. 39-bis della legge sull'adozione, secondo le modalità concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni" come da art. 6 lettera c) del decreto dell' 8 giugno 2007 n. 108;
- di trasmettere alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la documentazione necessaria così come è stata disposta negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, così come descritti in premessa;
- che, alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, questa Agenzia dopo l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, adotterà i provvedimenti necessari per attivare una collaborazione all'estero con un esperto che per competenze, professionalità e qualità morali possa assumere il ruolo di referente dell'ARAI- Regione Piemonte in Cambogia;
- che secondo quanto dispone l'art. 5 della legge regionale n. 30 del 16/11/2001, in relazione ai nuovi Paesi per i quali si richiede l'estensione dell'operatività si indica nell'allegato 15 i costi indicativi per la procedura adottiva all'estero, rinviando a successivo provvedimento la determinazione del contributo delle coppie così come sarà definito dalla Giunta Regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4, comma 9 del vigente Statuto dell'A.R.A.I. – Regione Piemonte

Il Direttore

Anna Maria Colella